

## FAQ

### Certificazione medica per Atleti dilettanti

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport ha emanato “Linee-Guida ai sensi dell’art. 1, lettere f e g del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020. Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali” e “Linee-Guida ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 Maggio 2020, art.1, lett. e). Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra”. Entrambi i documenti prevedono che tutti gli ATLETI DILETTANTI devono essere in possesso della specifica certificazione di idoneità agonistica (DM 18/02/82) o non agonistica (D.M. 24/04/13) o di particolare ed elevato impegno cardiovascolare (D.M. 24/04/13), in corso di validità.

Si richiamano tali Linee Guida per ricordare che la certificazione di idoneità agonistica per gli atleti dilettanti “deve essere acquisita prima dell’inizio dell’attività sportiva (intesa come evento, manifestazione, gara, dimostrazione, ecc.)” ma all’atleta è consentito ugualmente partecipare agli allenamenti se in possesso della sola certificazione non agonistica.